

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
- I REPARTO -

Indirizzo Postale: Via di Centocelle, 301 00175 ROMA

Posta elettronica: [sgd@sgd.difesa.it](mailto:sgd@sgd.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [sgd@postacert.difesa.it](mailto:sgd@postacert.difesa.it)

**OGGETTO:** Decreto legge 17.3.2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**A:** ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~

Rif. fg M\_DGSGDNA REG2020 0017383 in data 05.03.2020;

Seguito fg. M\_DGSGDNA REG2020 0017787 in data 06.03.2020.

~~~~~

In relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza connessa con l'epidemia da COVID-19, nel far seguito alle Direttive di questo Segretariato in materia di lavoro agile, impartite in data 5 e 6 marzo 2020, si richiama l'attenzione su quanto segue.

Con il d.P.C.M. 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n.64 del 11-3-2020), il Governo ha ribadito che: " Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Successivamente, con il decreto-legge indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 87, (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), viene stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione".

Pertanto, si confermano le disposizioni finora impartite in merito alla fruizione del suddetto istituto, con la precisazione che vengono temporaneamente sospesi gli adempimenti relativi agli obblighi di informativa e comunicazione di cui agli artt. 18 e seguenti della legge n. 81/2017. Si ribadisce che attese per molti la difficoltà di utilizzare le piattaforme informatiche di C4 gli stessi dovranno prioritariamente utilizzare, ove ancora non godute, le ferie residue 2019. Tale precisazione, giusta disposizione provvedimento in oggetto, trova applicazione sia per il personale civile che militare.

Si precisa, altresì che, ai sensi del citato art. 87, terzo comma: " Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle **ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione** e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" ( n. d. r. congedo straordinario per i dipendenti tuttora in regime di diritto pubblico).

Si precisa, in merito, che i **permessi di cui alla legge 104/92**, vengono elevati, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge citato, a 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, **i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità** di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 (del d.l. medesimo). Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Tanto si rappresenta ai fini del rispetto della normativa sopra indicata, con riserva di ulteriori successive comunicazioni.

**IL DIRETTORE DEL REPARTO**  
Dirig. Gen. QUITADAMO Dr. Giuseppe